

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5689 del 24/11/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA SABBATANI DANILO con sede legale in Comune di Forlì, Frazione San Lorenzo in Noceto, Viale dell'Appennino n. 652. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento di galline ovaiole a terra sito in Comune di Forlì, Via Cavalletto n. 15
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5849 del 24/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA SABBATANI DANILO con sede legale in Comune di Forlì, Frazione San Lorenzo in Noceto, Viale dell'Appennino n. 652. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento di galline ovaiole a terra sito in Comune di Forlì, Via Cavalletto n. 15

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 06/03/2007 recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali*";

- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 19/06/2020, acquisita ai Prot. Com.li 49072-49079 e da Arpae al PG/2020/94968 del 02/07/2020, dall'Impresa Individuale **AZIENDA AGRICOLA SABBATANI DANILO** nella persona di Agostini Roberto in qualità di delegato dal Titolare, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Frazione San Lorenzo in Noceto, Viale dell'Appennino n. 652, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'allevamento di galline ovaiole a terra sito in Comune di Forlì, Via Cavalletto n. 15, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- valutazione di impatto acustico.

Atteso che l'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce endoprocedimento del Procedimento Unico Ordinario ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 160/2010, attivato presso il Suap del Comune di Forlì in data 19/06/2020 per l'approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale (ristrutturazione edilizia dei fabbricati uso allevamento, nuova costruzione di fabbricato uso lavorazione dei prodotti zootecnici/agricoli, demolizione totale di fabbricati uso servizi, costruzione di cabina enel) nell'area sita in comune di Forlì, Via Cavalletto n. 15;

Dato atto che, trattandosi di un'istanza di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 52498 del 01/07/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/94968 del 02/07/2020, estesa con Nota Prot. Com.le 58638 del 21/07/2020, acquisita ad Arpae al PG/2020/104773, contestualmente alla comunicazione della presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ha anche indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Tenuto conto che con nota Prot. Com.le 60116 del 24/07/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/107722 del 27/07/2020, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato le credenziali necessarie per accedere al sito istituzionale al fine di consultare/scaricare tutta la documentazione inerente il Procedimento Unico;

Dato atto che con Note Prot. Com.li 58349 del 20/07/2020 e 64261 del 06/08/2020, il SUAP del Comune di Forlì ha richiesto documentazione integrativa;

Atteso che in data 02/09/2020, 08/10/2020 e 15/10/2020, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite ai Prot. Com.li 70803-83048-85850;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 11/11/2020;
- Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento: Rapporto Istruttorio acquisito in data 02/10/2020;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le 98750 del 23/11/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/169199 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita Planimetria di riferimento;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 88618 del 26/10/2020 acquisito da Arpae al PG/2020/153880, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA SABBATANI DANILO, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale AZIENDA AGRICOLA SABBATANI DANILO** (P.IVA 00134010404) con sede legale in Comune di Forlì, Frazione San Lorenzo in Noceto, Viale dell'Appennino n. 652, **per l'allevamento di galline ovaiole a terra sito in Comune di Forlì, Via Cavalletto n. 15.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;**
 - **nulla osta acustico condizionato.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B**, nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO D**, parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

L'Azienda Agricola SABBATANI DANILO ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, per le emissioni derivanti dalla attività di allevamento avente le seguenti caratteristiche:

- allevamento di galline ovaiole a terra con posatoio e nido centrale da svolgere all'interno di n. 3 capannoni;
- capacità massima di n. 33.567 capi per ciclo (n. 11.189 capi per capannone per ciclo);
- in ciascun capannone la climatizzazione sarà assicurata da n. 8 estrattori d'aria elicoidali di portata pari a 38.000 Nmc/h, installati in testata nord/ovest, da cui le emissioni da E1.1 a E1.8 (capannone 1), da E2.1 a E2.8 (capannone 2) e da E3.1 a E3.8 (capannone 3);
- su tutti gli estrattori saranno installati degli "oscuranti", formati da pannelli con molteplici lamelle che obbligano l'aria estratta ad un percorso ad S che funge da ostacolo anche alla emissione delle polveri;
- frontalmente ai ventilatori sarà posizionata una barriera di contenimento delle polveri di altezza pari a 5,50 m che svolgerà funzione di "dust chamber";
- saranno presenti n. 3 silos (capacità di 12 ton e altezza 7 m cadauno), da cui le emissioni E1, E2 e E3;
- sarà presente un generatore di emergenza (158,4 kW, a gasolio), da cui l'emissione E4;
- sarà messa a dimora una barriera verde composta da essenze arboree ad alto fusto per l'intero perimetro dello stabilimento.

All'interno della documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 la Ditta ha presentato anche uno "Studio di impatto in atmosfera" relativo agli inquinanti "polveri" (PM₁₀), "ammoniaca" e "odori", in conformità per quanto riguarda gli "odori" agli approfondimenti ("Relazione tecnica di Livello 2") previsti per gli allevamenti di dimensioni maggiori di quello in oggetto (cioè per quelli con più di 40.000 capi di ovaiole) dalla Linea guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del Dlgs 152/2006" approvata con determinazione DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae.

La Ditta ha inoltre comunicato la disponibilità di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento in oggetto per 32,9456 ettari, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente a tali terreni in proprietà aggiornata al 25/05/2020. Sulla base di tali terreni funzionalmente asserviti e del peso vivo allevato pari a 604,206 quintali (33.567 capi x 1,8 kg/capo), l'impianto di allevamento in questione non rientra nella categoria B.2.5 dell'Allegato B.2 alla L.R. 4/18 e pertanto non risulta soggetto all'obbligo di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

L'Azienda Agricola SABBATANI DANILO ha altresì richiesto l'attivazione del Procedimento Unico Ordinario, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010, per l'approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale (ristrutturazione edilizia dei fabbricati uso allevamento, nuova costruzione di fabbricato uso lavorazione dei prodotti zootecnici/agricoli, demolizione totale di fabbricati uso servizi, costruzione di cabina ENEL) nell'area sita in Comune di Forlì (FC), Via Cavalletto n. 15, al cui interno è ricompreso anche il rilascio dell'A.U.A. succitata quale endoprocedimento.

Trattandosi di un'istanza di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 52498 del 01/07/20, acquisita al protocollo PG/2020/94968 del 02/07/2020, contestualmente alla comunicazione della presentazione della succitata istanza di A.U.A. ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte anche a seguito di successiva integrazione (nota P.G.N. 58638 del 21/07/20, acquisita al protocollo

PG/2020/104773 del 21/07/2020) le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì:
 - Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata:
 - Unità edilizia gestionale;
 - Unità di Pianificazione;
 - Servizio Ambiente e Protezione Civile:
 - Unità Acque Suolo e Protezione Civile;
 - Unità Ambiente;
 - Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano;
 - Servizio Pinacoteca e Musei;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì:
 - Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Servizio Veterinario;
- Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena:
 - Servizio Autorizzazioni e Concessioni;
 - Servizio Territoriale;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Con nota P.G.N. 60116 del 24/07/20, acquisita al protocollo PG/2020/107722 del 27/07/2020, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato le credenziali necessarie per accedere al sito istituzionale al fine di consultare/scaricare tutta la documentazione presentata dalla Ditta per attivare il Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e gli endoprocedimenti ricompresi.

Con nota PG/2020/107890 del 27/07/20 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/154912 del 27/10/20 l'Unità Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:

“In relazione a quanto sopra rilevato e valutato, non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati, oltre a quanto di seguito indicato:

- *Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.*
- *Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.*
- *I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.*
- *Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.*
- *Entro 30 giorni dovrà essere inviata all'A.C. relazione descrittiva delle misure gestionali e di manutenzione della “dust chamber” finalizzate a garantirne nel tempo le prestazioni; tali misure dovranno essere adottate previo nulla osta dell'A.C.*
- *Frontalmente ai ventilatori, dove è posizionata la barriera di contenimento delle polveri di altezza pari a 5,50 m, garantire costantemente nel tempo l'adeguata manutenzione della “dust chamber” e raccogliere periodicamente e regolarmente le polveri depositate, smaltendole con la pollina.*

- *Gli abbeveratoi antispreco dovranno essere periodicamente ispezionati con la tempestiva sostituzione di quelli malfunzionanti.*
- *Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni in modo da assicurare idonee condizioni di umidità della lettiera. Deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie, governando gli sprechi idrici, controllando frequentemente le condizioni della pollina nella zona sotto i posatoi ed aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale assorbente. All'interno di ogni capannone dovranno quindi essere sempre disponibili sacchi di trucioli o balle di paglia al fine di intervenire tempestivamente con impagliature sulle porzioni di lettiera che risultino bagnate.*
- *Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro i termini fissati nel documento di presa d'atto/ nulla osta dell'Autorità Competente.*
- *Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "polveri", ovvero tale installazione o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, attraverso istanza di modifica non sostanziale di AUA, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte dell'Autorità Competente, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine fissato nel documento di presa d'atto/nulla osta dell'Autorità Competente.*
- *Le lettiere di norma devono rimanere all'interno dei capannoni fino a quando vengono caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali siano accumulate all'aperto e non sia possibile caricarle immediatamente sui veicoli ed allontanarle, il gestore dovrà informare immediatamente Arpa e provvedere alla loro copertura integrale con telone impermeabile.*
- *Entro il primo periodo utile (primavera o autunno) successivo all'ultimazione dei lavori edilizi di ricostruzione dei capannoni, la barriera vegetale posizionata lungo il perimetro aziendale così come riportato nella "Tavola 10 Particolare planimetrico area verde (integrata)" costituita da filari di piante autoctone ad alto fusto come pioppi, cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone piantate a distanza di 2-4 metri l'uno dall'altro, dovrà essere associata ad un altro filare costituito da viburni e/o allori e/o ligustri e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio a foglie fitte e sempreverdi piantate a distanza di 50-100 cm l'una dall'altra, scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, e adeguatamente curate e sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). All'impianto, le essenze arboree e arbustive dovranno avere un buon grado di sviluppo (almeno 2 metri in altezza le arboree e almeno 1 metro in altezza le arbustive).*
- *Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni".*

Con la medesima nota PG/2020/154912 del 27/10/20 l'Unità Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso in allegato anche la valutazione istruttoria del 23/10/2020 effettuata dal Servizio Sistemi Ambientali dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa relativamente allo "Studio di impatto in atmosfera" presentato dalla Ditta, di seguito riportata:

"In relazione a quanto rilevato nello studio, nelle integrazioni prodotte successivamente e sulla base delle informazioni in possesso di questa Agenzia, si può affermare quanto segue:

- *la ditta ha corretto unicamente i refusi e non ha eseguito nuove simulazioni, come richiesto;*
- *a fronte di una diminuzione nelle emissioni di odori e di ammoniaca rispetto all'allevamento preesistente, il nuovo assetto impiantistico prevede un aumento delle emissioni di polveri;*

- *l'area in oggetto è soggetta a superamenti del numero massimo di superamenti del limite giornaliero previsto per legge per l'inquinante PM₁₀ (l'area è inserita in zona 'Pianura Est' nella zonizzazione regionale approvata con DGR 2001/2011);*
- *l'impatto di PM₁₀ dell'allevamento presso alcuni dei recettori individuati, sebbene inferiore a quanto stimato per l'allevamento preesistente, è tale da determinare un aumento del numero di superamenti nell'area, poiché il valore medio stimato presso alcuni dei recettori individuati è dello stesso ordine di grandezza del limite stesso;*
- *non sono stati trovati riferimenti di letteratura (e non sono stati forniti dalla ditta) relativi all'impiego delle "dust chamber", la cui efficacia non è determinabile a priori e non è quindi quantificabile la reale diminuzione nelle emissioni di polveri;*
- *non esiste un piano di gestione delle "dust chamber" (manutenzione, pulizia, ecc...) che ne garantisca l'eventuale efficacia nel tempo."*

Si evidenzia che a fronte della criticità per l'inquinante polveri PM₁₀ emersa nella sopra riportata valutazione dello "Studio di impatto in atmosfera", relativamente alla stima della qualità dell'aria presso alcuni dei recettori individuati, la relazione tecnica istruttoria dell'Unità Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa del 27/10/20 ha recepito tale criticità ed individuato alcune specifiche prescrizioni per l'autorizzazione (accurata gestione delle "dust chamber" ed aumento della barriera verde) al fine di contenere maggiormente l'emissione di polveri, riservandosi inoltre la possibilità di far adottare ulteriori interventi qualora si rendessero necessari.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio Veterinario si è espressa con la nota prot. n. 2020/0214687/P del 26/08/2020 di seguito riportata, inviata al SUAP del Comune di Forlì nell'ambito della Conferenza di Servizi:

"Esaminata l'istanza pervenuta e la relativa documentazione, ai sensi della DGR 193/2014, si esprime Parere favorevole alle seguenti condizioni:

- *sia rispettato quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, in materia di requisiti strutturali degli allevamenti;*
- *siano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione per il contenimento dell'esposizione al rumore dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;*
- *sia tenuto conto del D.M. 29/05/08 e s.m.i. per le caratteristiche della cabina Enel".*

Atteso che la conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto, di cui all'art. 269 comma 3 del Dlgs 152/06 e smi, è verificata dal Comune di Forlì nell'ambito del Procedimento Unico Ordinario di approvazione del Piano di Sviluppo Aziendale ai sensi dell'art.7 del D.P.R. 160/2010, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica dell'Unità Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa sopra evidenziata e dell'atto di assenso di Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio Veterinario sopra riportato, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19/06/2020 P.G.N. 49072 e 49079, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E4 – GENERATORE DI EMERGENZA (158,4 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs.

152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati nella prima tabella del punto [3] della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferito al 3% di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 MW
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di allevamento di seguito specificata:

- *tipologia produttiva* – galline ovaiole;
- *numero massimo di capi* – 33.567 capi;
- *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 12 mesi;
- *tecniche di stabulazione adottate* – galline ovaiole a terra con posatoio e nido centrale;

costituite da:

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 3 silos, emissioni E1, E2 e E3);
- emissioni di polveri, ammoniaca e sostanze odorigene derivanti dai seguenti estrattori automatici di aria dai locali di allevamento:

Capannone	Punti di emissione	Lato di emissione	Portata singola Nm ³ /h	Durata h/giorno
1	da E1.1 a E1.8	nord/ovest	38.000	0 - 24
2	da E2.1 a E2.8	nord/ovest	38.000	0 - 24
3	da E3.1 a E3.8	nord/ovest	38.000	0 - 24

sono autorizzate, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) Il gestore deve assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato ed i lavoratori dovranno essere informati e formati.
- b) Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- c) I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
- d) Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- e) **Entro 30 giorni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/10 da parte del SUAP del Comune di Forlì, **dovrà essere inviata** al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e all'Unità Agrozootecnia dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) **una relazione descrittiva delle misure gestionali e di manutenzione della "dust chamber" finalizzate a**

garantirne nel tempo le prestazioni. Tali misure dovranno essere adottate previa validazione del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae.

- f) Frontalmente ai ventilatori, dove è posizionata la barriera di contenimento delle polveri di altezza pari a 5,50 m, occorre garantire costantemente nel tempo l'adeguata manutenzione della "dust chamber" e raccogliere periodicamente e regolarmente le polveri depositate, smaltendole con la pollina.
- g) Gli abbeveratoi antispreco dovranno essere periodicamente ispezionati con la tempestiva sostituzione di quelli malfunzionanti.
- h) Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni in modo da assicurare idonee condizioni di umidità della lettiera. Deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie, governando gli sprechi idrici, controllando frequentemente le condizioni della pollina nella zona sotto i posatoi ed aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale assorbente. All'interno di ogni capannone dovranno quindi essere sempre disponibili sacchi di trucioli o balle di paglia al fine di intervenire tempestivamente con impagliature sulle porzioni di lettiera che risultino bagnate.
- i) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "odori", ovvero tale attività o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni odorigene nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, con le procedure per le modifiche dell'AUA di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 12 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che verrà stabilito dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae.
- j) Qualora, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, si verificano problematiche legate alla diffusione di "polveri", ovvero tale attività o la sua gestione non consenta di conseguire il contenimento delle emissioni polverulente nello stabilimento e nelle aree immediatamente limitrofe, la Ditta dovrà presentare, con le procedure per le modifiche dell'AUA di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/13, entro 3 mesi dalla specifica richiesta da parte del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, un progetto di adeguamento dell'impianto come da BAT 11 contenuta nelle BATC del settore allevamenti (Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017). Tale progetto dovrà essere realizzato entro il termine che verrà stabilito dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae.
- k) Le lettiere di norma devono rimanere all'interno dei capannoni fino a quando vengono caricate sui mezzi adibiti al trasporto delle stesse; qualora in casi eccezionali siano accumulate all'aperto e non sia possibile caricarle immediatamente sui veicoli ed allontanarle, il gestore dovrà informare immediatamente il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e l'Unità Agrozootecnica dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e provvedere alla loro copertura integrale con telone impermeabile.
- l) **Entro il primo periodo utile** (primavera o autunno) successivo all'ultimazione dei lavori edilizi di ricostruzione dei capannoni, la barriera vegetale posizionata lungo il perimetro aziendale così come riportato nella "*Tavola 10 Particolare planimetrico area verde (integrata)*", costituita da filari di piante autoctone ad alto fusto come pioppi, cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone piantate a distanza di 2-4 metri l'uno dall'altro, dovrà essere associata ad un altro filare costituito da viburni e/o allori e/o ligustri e/o altre specie autoctone cioè tipiche del nostro territorio a foglie fitte e sempreverdi piantate a distanza di 50-100 cm l'una dall'altra, scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, e adeguatamente curate e

sostituite nel corso degli anni, in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). All'impianto, le essenze arboree e arbustive dovranno avere un buon grado di sviluppo (almeno 2 metri in altezza le arboree e almeno 1 metro in altezza le arbustive). **Entro 60 giorni dal completamento della piantumazione** della barriera vegetale come sopra richiesta, dovrà essere data comunicazione, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e all'Unità Agrozootecnia dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, dell'avvenuta piantumazione inviando un aggiornamento della "Tavola 10 Particolare planimetrico area verde (integrata) con l'evidenziazione del filare aggiuntivo di cui sopra.

2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'attività **entro tre anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/10, da parte del SUAP del Comune di Forlì; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale attività.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e all'Unità Agrozootecnia dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la **data di messa in esercizio** dell'attività, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Resta fermo che il gestore è tenuto a comunicare preventivamente, con le modalità stabilite dall'art.6 del D.P.R. 59/2013, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali, il gestore è tenuto a presentare una domanda di modifica sostanziale dell'AUA.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

(Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta Azienda Agricola Sabbatani Danilo – allevamento di via Cavalletto n. 15 del Comune di Forlì ha presentato la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 26266 di Mod. 22 del 28/04/2020 e successivamente ha presentato un aggiornamento con comunicazione n. 27108 mod 23 del 31/08/2020;

Dato atto che:

- il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;
- la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 27108 di Mod. 23 del 31/08/2020 è relativa ai diversi allevamenti di proprietà della Ditta Azienda Agricola Sabbatani Danilo, ma oggetto di istanza di A.U.A. è unicamente l'allevamento codice 012FO552 di n. 33.567 galline ovaiole sito in Comune di Forlì, via Cavalletto n. 15;
- l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ha effettuato verifiche sulle Comunicazioni di cui sopra ed in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9* e sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12*;

PRESCRIZIONI

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale del 15/12/2017, n.3.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

- Vista la richiesta di procedimento unico acquisita dal Comune di Forlì al Prot. Com.le 49047/20 contenente richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n°59 del 13 marzo 2013, presentata dal sig. Sabbatani Danilo, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di cui al titolo ed individuati negli atti presentati;
- Viste le integrazioni acquisite al Prot. Com.le 0085850/2020 del 15/10/2020 e al Prot. Com.le 0083048/2020 del 08/10/2020;
- Visto il parere favorevole di Arpae, acquisito al Prot. Com.le 89738/20;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico proveniente dall'insediamento sito in Via Cavalletto n. 15, Foglio 271, Particelle 11, 14, 15, 115, 116, 121, 1013, 1087, 1089, 1090 è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Impresa Individuale Azienda Agricola Sabbatani Danilo
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Cavalletto n. 15
- Destinazione dell'insediamento:	Allevamento e lavorazione dei prodotti zootecnici/ agricoli
- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento	8 a.e.
- Recettore dello scarico:	Fosso poderale
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	2 Degrassatori da 250 lt Fossa Imhoff da 9 A.E. Comparto di sedimentazione: 450 lt Comparto di digestione: 1800 lt Filtro batterico anaerobico da 5,94 mq Altezza massa filtrante: 1,5 m

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico nel caso l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, ed ogni qualvolta si verificano condizioni tali da poter determinare variazioni quali-quantitative dei reflui.
4. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora emergessero particolari esigenze di tutela del corpo idrico recettore, ovvero possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito
5. Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
6. Le fosse Imhoff, i pozzetti sgrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa-ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
10. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
11. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
12. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
13. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi.
- 14. Sono ammessi unicamente scarichi di acque reflue domestiche.**
15. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.

16. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
17. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
18. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la pratica in oggetto contenente la valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal TCA Michelacci da cui si evince che:

1) trattasi di attività di lavoro umano svolta nel solo periodo diurno ma con orario di lavoro pressoché continuo, stante la presenza di animali ed impianti ad essi asserviti per le funzioni vitali;

2) le sorgenti sonore esaminate sono le seguenti:

- Estrattori (24/h)
- Silos (1volta ogni 7gg)
- Animali (24/h)
- Cella Frigo Esterno (24/h)
- Nastro trasportatore

3) la sorgente più impattante è costituita dagli 8 estrattori posti in testa ad ognuno dei 3 capannoni e pertanto è stata prevista per ognuno di essi una barriera acustica alta quanto il colmo del tetto (5m) a pannello sandwich completamente avvolgente, evitando pertanto riflessioni laterali. Atteso che il TCA dichiara che la realizzazione dell'intervento comporta il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti della classificazione acustica del Comune di Forlì;

Visto il parere Arpae – Sezione Territoriale di Forlì, acquisito al Prot. Com.le 84091 del 12/10/20;

Considerato inoltre che l'intervento ricade in zona di classe acustica V “Area prevalentemente industriale”;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI:

1. preliminarmente all'inizio delle attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento acustico previste dal TCA nella documentazione previsionale di impatto acustico consistenti in:

- **inserimento di barriere fonoisolante e fonoassorbente, che consentano un abbattimento del rumore di 14,2 dB(A) per il Capannone n° 1 - di 15,7 dB(A) per il Capannone n°2 e di 19,1 Db(a) per il Capannone n°3 da testare in opera;**

2. entro un anno dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica a firma di tecnico competente in acustica ambientale contenente l'esito delle verifiche post operam da effettuarsi in corrispondenza dei recettori maggiormente esposti (R1, R3) per verificare il rispetto dei limiti di legge e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate durante la fase di allevamento con la potenzialità massima dei capi e nella condizione di massimo regime degli estrattori (periodo estivo), valutando l'eventuale presenza di componenti tonali. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico, a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione, indicando anche i tempi di attuazione; il proseguimento dell'attività dovrà, comunque essere effettuato nel rispetto dei limiti di legge.

3. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

AVVERTENZE:

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.